



FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE-ASP

già "Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia"

via Don Bosco n. 7

80141 Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atto n. 46 del 05-12-2022

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE, GIÀ FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA, IN ORDINE ALL'ART. 11 "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI".**

Il giorno 05-12-2022, alle ore 16:30 presso la sede della Fondazione Campania Welfare- ASP , già Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto

Nome e Cognome	Carica	Presente/Assente
DOTT.SSA STASI MARIA PATRIZIA	Presidente	Presente
PROF. BIANCO ROSARIO	Vicepresidente	Assente
AVV. ECCELLENTE COLOMBA	Consigliere	Assente
AVV. GORGA CLELIA	Consigliere	Presente
DOTT. MICCIARELLI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Risultano presenti 4 e assenti 2

Partecipa nella sua qualità di Presidente la dott.ssa STASI MARIA PATRIZIA, assistito dal dott. NUZZO GAVINO nella sua qualità di Segretario.

Il Direttore Generale

Premesso:

che l'Azienda Pubblica di servizi alla persona Fondazione Campania Welfare, già Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia, è stata istituita con deliberazione di trasformazione n.ro 61 del 25 settembre 2014 approvata con Decreto Dirigenziale n.ro 948 del 30 ottobre 2014 della Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania;

che, successivamente, l'Azienda Pubblica di servizi alla persona "Fondazione Campania Welfare, già Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia", con deliberazione n. 61 del 3 agosto 2020 approvata con Decreto n.ro del 686 del 21 ottobre 2020 della Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, ha modificato il proprio Statuto;

Dato atto:

che lo Statuto dell'Azienda Pubblica di servizi alla persona Fondazione Campania Welfare, già Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia, all'art. 3.1 recita *"L'azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e tecnica"*;

Considerato:

che con deliberazione n.ro 28 del 27 settembre 2022, alla luce degli obbiettivi strategici di implementazione dei servizi sociali sul territorio è stato approvato l'atto di indirizzo per la adozione di atti di macro organizzazione dell'Azienda Pubblica, di competenza esclusiva del Direttore Generale;

Visto:

l'art. 11.1. dello statuto che recita *"La struttura dell'AZIENDA è articolata in due aree funzionali, quella Amministrativa e quella delle Politiche Sociali. A ciascuna area, in ragione della complessità, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale"*;

Ravvisata:

la necessità di adottare elementi di innovazione ed efficientamento strutturale degli uffici, al fine funzionale del perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni in sede di programmazione regionale e di analisi del fabbisogno sociale del territorio;

Dato atto:

che la **struttura dell'Azienda deve essere articolata in tre settori funzionali:**

- Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario;
- Settore Politiche Sociali;
- Settore Tecnico-Patrimonio, Sostenibilità e Transizione digitale;

Dato atto, altresì:

che in ragione della complessità di ciascun settore, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni, da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il Direttore Generale;

Visto:

il Regolamento Regionale n.ro 2/2013, e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale:

- all'art.15 - "Modifiche statutarie" - comma 1, recita: *"Le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto, o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dalla ricezione di apposita istanza sottoscritta dal presidente dell'azienda nelle forme previste"*

dall'articolo 38 del DPR 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione (...omissis.);

- all'art. 15, comma 4, recita: "Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione (...omissis ..);

Visto, altresì:

- il Dlgs. 267/2000 e sue ss.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328"
- il Dlgs. 4 maggio 2011, n.ro 207;
- la Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.ro 11;
- il Regolamento Regionale n.ro 2/2013 e sue s.m.i.
- lo statuto dell'Azienda Pubblica;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica, approvato con delibera n. 29/2018

PROPONE

1) di approvare le modifiche dello statuto dell'ASP "Fondazione Campania Welfare, già Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia" all'art. 11.1 con la seguente espressione: *"La struttura dell'AZIENDA è articolata in tre settori funzionali: Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario; Settore Politiche Sociali; Settore Tecnico-Patrimonio, Sostenibilità e Transizione digitale. A ciascun settore, in ragione della complessità, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale"*;

b) di approvare, per l'effetto, l'Allegato a), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, quale testo comparato tra la vecchia e la nuova stesura dello statuto;

c) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'Azienda Pubblica;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atteso:

- che l'adozione del presente provvedimento di deliberazione avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Direttore generale, ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- che l'adozione del presente provvedimento non prevede impegno di spesa e pertanto non risulta necessario la espressione del parere contabile espresso dal Responsabile Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000 e sue s.m.i.;

Atteso altresì:

- che l'art. 18 dello statuto "Modifiche Statutarie" recita che *"le modifiche a questo Statuto sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento regionale n. 2 del 2013"*;

Il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione sulla proposta deliberativa del Direttore Generale, all'unanimità dei presenti, nessun voto contrario ed astenuto:

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;

2) di approvare le modifiche dello statuto dell'ASP "Fondazione Campania Welfare, già Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia" all'art. 11.1 con la seguente espressione: *"La struttura dell'AZIENDA è articolata in tre settori funzionali: Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario; Settore Politiche Sociali; Settore Tecnico-Patrimonio, Sostenibilità e Transizione digitale. A ciascun settore, in ragione della complessità, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale"*;

3) di approvare, per l'effetto, l'Allegato a), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, quale testo comparato tra la vecchia e la nuova stesura dello statuto;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'Azienda Pubblica, dott. Gavino Nuzzo;

5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Regolamento regionale 2/201, le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'azienda per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione;

6) di prendere atto che il presente provvedimento dopo la sua entrata in vigore sarà trasmesso per conoscenza, al Nucleo Interno di Valutazione, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché alle OO.SS.;

7) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo agli Uffici competenti per la pubblicazione all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda Pubblica e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e sue succ. modificazioni ed integrazioni;

8) di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 8.11 dello statuto dell'Azienda.

Napoli li, 05-12-2022

Il Presidente

MARIA PATRIZIA STASI

Il Segretario

GAVINO NUZZO

Documento firmato digitalmente (Dlgs n.82/2005)



Fondazione Campania Welfare-ASP

già "Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia"

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE, GIÀ FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA, IN ORDINE ALL'ART. 11 "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI".

DIREZIONE GENERALE

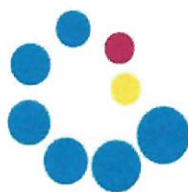
Ai sensi dell'art.49 bis del D.Lgs. 267/2000 ss. mm. ii., in merito alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

Napoli, 27-12-2022

Il responsabile
GAVINO NUZZO



Fondazione Campania Welfare-ASP

già "Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia"

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE, GIÀ FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA, IN ORDINE ALL'ART. 11 "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI".

Servizio Economico- Finanziario

Si attesta, ai sensi dell'art 153, comma 5 del D.Lgs n 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art 191, comma 1, del D.Lgs n 267/2000 esprime il seguente parere :

☐ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☒ NON NECESSARIO

Napoli, 27-12-2022

Il responsabile

Dott.ssa Pasqualina Mignano



Fondazione Campania Welfare-ASP

già "Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia"

Delibera n 46 del 05-12-2022

Certificato Di Pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Web Istituzionale della Fondazione Campania Welfare- Asp (già Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia) per rimanervi giorni quindici consecutivi dal 29-12-2022 al 13-01-2023

Attestazione di Esecutiva'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

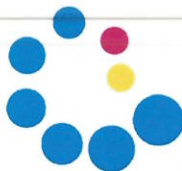
☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

Napoli, 29-12-2022

Il responsabile della Pubblicazione

MARIA ROSARIA DONATO

Documento firmato digitalmente (Dlgs n.82/2005)



FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP

già "Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

Statuto attuale	Proposta modifica Statuto (art. 11.1)
DELLA "FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP", già "FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA"	DELLA "FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP", già "FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA"
Articolo 1 - Origine, denominazione, natura giuridica e sede legale 1.1. L'AZIENDA "FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP", (nel prosieguo anche Azienda o Ente) (già FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI - PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA" - iscritta con decreto dirigenziale n.189 dell'11 aprile 2013 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo con il numero 1/2013 nel Registro delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona della Regione Campania istituito dall'art.17 del Regolamento 22 febbraio 2013, n.2 - , in sigla "FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA - F.B.N.A.I." costituita dal "Banco di Napoli" con deliberazione in data 25.7.1938 n. 481, con l'impegno di assistere l'infanzia, eretta in Ente Morale in virtù dell'art. 1 della Legge 30.1.1939 n. 283 e con Legge 17.7.1942 n. 995 e con Decreto Legislativo Luogotenenziale 29.3.1946 n. 542, agli effetti della Legge 17.7.1890 n. 6972. 1.2. L'AZIENDA ha sede legale in Napoli alla Via Don Bosco n. 7, ove esercita le sue funzioni in conformità alle leggi vigenti ed al presente Statuto. 1.3. L'AZIENDA ha conservato i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione dell'I.P.A.B. da cui deriva, subentrando nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo alla IPAB medesima. 1.4. La trasformazione non ha costituito causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che ha conservato i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione, nonché il trattamento economico in godimento.	Articolo 1 - Origine, denominazione, natura giuridica e sede legale 1.1. L'AZIENDA "FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP", (nel prosieguo anche Azienda o Ente) (già FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI - PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA" - iscritta con decreto dirigenziale n.189 dell'11 aprile 2013 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo con il numero 1/2013 nel Registro delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona della Regione Campania istituito dall'art.17 del Regolamento 22 febbraio 2013, n.2 - , in sigla "FONDAZIONE BANCO NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA - F.B.N.A.I." costituita dal "Banco di Napoli" con deliberazione in data 25.7.1938 n. 481, con l'impegno di assistere l'infanzia, eretta in Ente Morale in virtù dell'art. 1 della Legge 30.1.1939 n. 283 e con Legge 17.7.1942 n. 995 e con Decreto Legislativo Luogotenenziale 29.3.1946 n. 542, agli effetti della Legge 17.7.1890 n. 6972. 1.2. L'AZIENDA ha sede legale in Napoli alla Via Don Bosco n. 7, ove esercita le sue funzioni in conformità alle leggi vigenti ed al presente Statuto. 1.3. L'AZIENDA ha conservato i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione dell'I.P.A.B. da cui deriva, subentrando nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo alla IPAB medesima. 1.4. La trasformazione non ha costituito causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che ha conservato i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto della trasformazione, nonché il trattamento economico in godimento.
Articolo 2 - Scopi istituzionali e funzioni 2.1 Scopo della Fondazione a sostenere i minori e tutti coloro che, per condizioni ambientali, economiche, culturali, familiari, sono in una situazione di fragilità e hanno quindi bisogno di azioni integrative per una crescita armonica nonché attivare azioni di sviluppo per le Comunità. 2.2. L'AZIENDA svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Campania, conseguendo i propri fini statutari attraverso: a) sostegno dei progetti presentati da soggetti del Terzo Settore, o promossi dalla Fondazione in collaborazione con essi, per ridurre la dispersione scolastica, la povertà educativa, la marginalità sociale ed ogni altro fattore che limiti lo sviluppo del minore; b) promozione di iniziative, in autonomia o in collaborazione con Enti no-profit e profit, che tendano a costruire intorno al minore reti educanti e comunitarie,	Articolo 2 - Scopi istituzionali e funzioni 2.1 Scopo della Fondazione a sostenere i minori e tutti coloro che, per condizioni ambientali, economiche, culturali, familiari, sono in una situazione di fragilità e hanno quindi bisogno di azioni integrative per una crescita armonica nonché attivare azioni di sviluppo per le Comunità. 2.2. L'AZIENDA svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Campania, conseguendo i propri fini statutari attraverso: a) sostegno dei progetti presentati da soggetti del Terzo Settore, o promossi dalla Fondazione in collaborazione con essi, per ridurre la dispersione scolastica, la povertà educativa, la marginalità sociale ed ogni altro fattore che limiti lo sviluppo del minore; b) promozione di iniziative, in autonomia o in collaborazione con Enti no-profit e profit, che tendano a costruire intorno al minore reti educanti e comunitarie,

soprattutto in situazioni di marginalità sociale e di isolamento culturale; c) gestione di servizi stabiliti o temporanei di carattere residenziale, in diurnato, educativi, gestiti in autonomia o in collaborazione con soggetti del Terzo Settore; d) attivazione, anche in collaborazione con agenzie formative o altri soggetti, di percorsi di formazione, informazione e orientamento, di professionalizzazione ed inserimento lavorativo e sociale, rivolti ai giovani che consentano l'acquisizione di saperi, competenze e abilità. La disciplina dei procedimenti sarà contenuta in apposito regolamento di attuazione delle finalità statutarie. 2.3. L'AZIENDA opera altresì nel campo della ricerca, dello studio, della cultura, del tempo libero, della produzione documentale, editoriale e cinematografica, della sperimentazione dei servizi rivolti ai minori ed a tutti coloro i quali sono in situazione di disagio sociale e/o fragilità nonché alle Comunità in cui essi vivono. 2.4. L'AZIENDA si colloca nel sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, svolgendo funzioni di carattere progettuale, sociale, di consulenza, e di collaborazione, promuovendo ed attuando attività e servizi rivolti sia ai singoli che all'intera comunità, anche di natura sperimentale. 2.5. L'AZIENDA collabora con la Regione Campania e con ogni altro Ente Pubblico che ne faccia richiesta, svolgendo anche attività di documentazione, ricerca, sperimentazione, innovazione relativamente alle politiche d'intervento rivolte a minori, giovani e adulti, nonché all'organizzazione di servizi, alla formazione e all'aggiornamento dei profili professionali dei soggetti che operano nei servizi di welfare. 2.6. L'AZIENDA, in continuità con la propria ispirazione, promuove i diritti attivi dell'infanzia e dell'adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991 n. 176 e svolge dette attività direttamente, nonché in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili. 2.7. L'AZIENDA utilizza il reddito derivante dal proprio patrimonio per la realizzazione di attività ed iniziative di promozione di cui al presente articolo.	soprattutto in situazioni di marginalità sociale e di isolamento culturale; c) gestione di servizi stabiliti o temporanei di carattere residenziale, in diurnato, educativi, gestiti in autonomia o in collaborazione con soggetti del Terzo Settore; d) attivazione, anche in collaborazione con agenzie formative o altri soggetti, di percorsi di formazione, informazione e orientamento, di professionalizzazione ed inserimento lavorativo e sociale, rivolti ai giovani che consentano l'acquisizione di saperi, competenze e abilità. La disciplina dei procedimenti sarà contenuta in apposito regolamento di attuazione delle finalità statutarie. 2.3. L'AZIENDA opera altresì nel campo della ricerca, dello studio, della cultura, del tempo libero, della produzione documentale, editoriale e cinematografica, della sperimentazione dei servizi rivolti ai minori ed a tutti coloro i quali sono in situazione di disagio sociale e/o fragilità nonché alle Comunità in cui essi vivono. 2.4. L'AZIENDA si colloca nel sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, svolgendo funzioni di carattere progettuale, sociale, di consulenza, e di collaborazione, promuovendo ed attuando attività e servizi rivolti sia ai singoli che all'intera comunità, anche di natura sperimentale. 2.5. L'AZIENDA collabora con la Regione Campania e con ogni altro Ente Pubblico che ne faccia richiesta, svolgendo anche attività di documentazione, ricerca, sperimentazione, innovazione relativamente alle politiche d'intervento rivolte a minori, giovani e adulti, nonché all'organizzazione di servizi, alla formazione e all'aggiornamento dei profili professionali dei soggetti che operano nei servizi di welfare. 2.6. L'AZIENDA, in continuità con la propria ispirazione, promuove i diritti attivi dell'infanzia e dell'adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991 n. 176 e svolge dette attività direttamente, nonché in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili. 2.7. L'AZIENDA utilizza il reddito derivante dal proprio patrimonio per la realizzazione di attività ed iniziative di promozione di cui al presente articolo.
Articolo 3 - Autonomia e organizzazione 3.1. L'AZIENDA non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e tecnica. 3.2. L'AZIENDA garantisce la continuità degli scopi statuari dell'IPAB dalla quale deriva e amplia l'offerta dei servizi in coerenza con la pianificazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolge le attività. A tal fine può caratterizzarsi come azienda multi servizi nell'ambito dello stesso settore di intervento. 3.3. L'autonomia finanziaria è assicurata dalle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio e da eventuali trasferimenti, introiti o altre devoluzioni da parte di istituzioni locali, nazionali ed europee, o anche da parte di altri soggetti pubblici o privati nell'ambito delle attribuzioni svolte.	Articolo 3 - Autonomia e organizzazione 3.1. L'AZIENDA non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e tecnica. 3.2. L'AZIENDA garantisce la continuità degli scopi statuari dell'IPAB dalla quale deriva e amplia l'offerta dei servizi in coerenza con la pianificazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolge le attività. A tal fine può caratterizzarsi come azienda multi servizi nell'ambito dello stesso settore di intervento. 3.3. L'autonomia finanziaria è assicurata dalle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio e da eventuali trasferimenti, introiti o altre devoluzioni da parte di istituzioni locali, nazionali ed europee, o anche da parte di altri soggetti pubblici o privati nell'ambito delle attribuzioni svolte.

3.4. L'AZIENDA informa la propria organizzazione ed attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 3.5. L'AZIENDA, nell'ambito della propria autonomia, pone in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. 3.6. L'AZIENDA può, a tal fine, anche costituire e/o partecipare a società, a fondazioni di diritto privato, a consorzi di Enti locali e/o pubblici, al fine di svolgere attività strumentali e/o affini a quelle istituzionali. 3.7. La contabilità dell'AZIENDA deve essere tenuta in modo rispondente alle indicazioni di cui all'art. 30 del Regolamento Regionale n.2 del 22 febbraio 2013 e con le modalità di cui agli artt. 13 e ss. di questo Statuto. A tal fine l'AZIENDA predispone anche un apposito piano di lavoro. 3.8. All'AZIENDA si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 3.9. L'AZIENDA adotta gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa e ad essa si applicano le disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 3.10. L'AZIENDA istituisce presso la propria sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendone l'accessibilità e la facilità di lettura. 3.11. All'AZIENDA si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 207/2001 e le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.	3.4. L'AZIENDA informa la propria organizzazione ed attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 3.5. L'AZIENDA, nell'ambito della propria autonomia, pone in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. 3.6. L'AZIENDA può, a tal fine, anche costituire e/o partecipare a società, a fondazioni di diritto privato, a consorzi di Enti locali e/o pubblici, al fine di svolgere attività strumentali e/o affini a quelle istituzionali. 3.7. La contabilità dell'AZIENDA deve essere tenuta in modo rispondente alle indicazioni di cui all'art. 30 del Regolamento Regionale n.2 del 22 febbraio 2013 e con le modalità di cui agli artt. 13 e ss. di questo Statuto. A tal fine l'AZIENDA predispone anche un apposito piano di lavoro. 3.8. All'AZIENDA si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 3.9. L'AZIENDA adotta gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa e ad essa si applicano le disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 3.10. L'AZIENDA istituisce presso la propria sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendone l'accessibilità e la facilità di lettura. 3.11. All'AZIENDA si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 207/2001 e le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 4 - Patrimonio 4.1. L'AZIENDA ha un proprio patrimonio, che comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'«I.P.A.B. – Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia» da cui deriva, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività, anche a seguito di atti di liberalità. La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare è finalizzata alla produzione di rendite utili al finanziamento delle attività dell'AZIENDA e viene attuata secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservare il patrimonio stesso, assicurandone al contempo la valorizzazione e la massima redditività. 4.2. Al fine di conseguire la maggiore convenienza economica, i contratti di locazione degli immobili e gli eventuali contratti di alienazione di beni mobili e immobili che non sono destinati all'esercizio delle attività istituzionali sono aggiudicati mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e di concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici, tenendo conto delle condizioni di mercato. In caso di alienazione o di acquisto di immobili copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile sono allegate quale parte integrante del bilancio consuntivo relativo all'esercizio nel corso del quale a avvenuta l'alienazione o l'acquisto. 4.3. Sui beni immobili vengono normalmente costituiti rapporti di locazione o di affitto a condizioni di mercato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	Articolo 4 - Patrimonio 4.1. L'AZIENDA ha un proprio patrimonio, che comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'«I.P.A.B. – Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia» da cui deriva, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività, anche a seguito di atti di liberalità. La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare è finalizzata alla produzione di rendite utili al finanziamento delle attività dell'AZIENDA e viene attuata secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservare il patrimonio stesso, assicurandone al contempo la valorizzazione e la massima redditività. 4.2. Al fine di conseguire la maggiore convenienza economica, i contratti di locazione degli immobili e gli eventuali contratti di alienazione di beni mobili e immobili che non sono destinati all'esercizio delle attività istituzionali sono aggiudicati mediante procedura aperta nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità e di concorrenza previsti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia di contratti pubblici, tenendo conto delle condizioni di mercato. In caso di alienazione o di acquisto di immobili copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile sono allegate quale parte integrante del bilancio consuntivo relativo all'esercizio nel corso del quale a avvenuta l'alienazione o l'acquisto. 4.3. Sui beni immobili vengono normalmente costituiti rapporti di locazione o di affitto a condizioni di mercato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di

disporre il godimento a titolo diverso, qualora ciò sia ritenuto funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ENTE e sia dimostrato che tale mutamento tende ad aumentare le disponibilità economiche dell'ENTE stesso. 4.4. I beni mobili e immobili che l'ENTE destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 828, secondo comma, del codice civile. Il patrimonio dell'AZIENDA è, allo stato, costituito dai beni mobili ed immobili individuati nell'inventario, verificare con specifica indicazione dei beni che costituiscono il patrimonio indisponibile. Tra i beni elencati nell'inventario non vi sono beni immobili di valore storico e monumentale, né beni mobili di pregio artistico, fatta eccezione per i vincoli trascritti o trascrivendi a favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.	disporre il godimento a titolo diverso, qualora ciò sia ritenuto funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ENTE e sia dimostrato che tale mutamento tende ad aumentare le disponibilità economiche dell'ENTE stesso. 4.4. I beni mobili e immobili che l'ENTE destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 828, secondo comma, del codice civile. Il patrimonio dell'AZIENDA è, allo stato, costituito dai beni mobili ed immobili individuati nell'inventario, verificare con specifica indicazione dei beni che costituiscono il patrimonio indisponibile. Tra i beni elencati nell'inventario non vi sono beni immobili di valore storico e monumentale, né beni mobili di pregio artistico, fatta eccezione per i vincoli trascritti o trascrivendi a favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Articolo 5 - Organi 5.1. Sono Organi dell'AZIENDA: — il Consiglio di Amministrazione; — il Presidente; — il Collegio dei Revisori. 5.2. Gli organi di governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi.	Articolo 5 - Organi 5.1. Sono Organi dell'AZIENDA: — il Consiglio di Amministrazione; — il Presidente; — il Collegio dei Revisori. 5.2. Gli organi di governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi.
Articolo 6 - Il Consiglio di Amministrazione - Nomina, composizione, durata, decadenza e dimissioni 6.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con provvedimento della Direzione generale della Giunta Regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta Regionale, alla stregua degli atti di nomina dei singoli componenti del collegio amministrativo assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui: 2 (due) nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania; 1 (uno) dal Comune di Napoli; 1 (uno) dalla Curia di Napoli; 1 (uno) dalla Fondazione Banco di Napoli. 6.2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'AZIENDA, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalle norme e dai regolamenti nazionali e regionali vigenti. 6.3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta, indipendentemente dalla durata del singolo mandato. 6.4. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e alla Direzione generale della Giunta regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni contestuali di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'organo amministrativo. Ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione i titolari del potere di nomina	Articolo 6 - Il Consiglio di Amministrazione - Nomina, composizione, durata, decadenza e dimissioni 6.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con provvedimento della Direzione generale della Giunta Regionale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta Regionale, alla stregua degli atti di nomina dei singoli componenti del collegio amministrativo assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui: 2 (due) nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania; 1 (uno) dal Comune di Napoli; 1 (uno) dalla Curia di Napoli; 1 (uno) dalla Fondazione Banco di Napoli. 6.2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'AZIENDA, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalle norme e dai regolamenti nazionali e regionali vigenti. 6.3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta, indipendentemente dalla durata del singolo mandato. 6.4. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e alla Direzione generale della Giunta regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni contestuali di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'organo amministrativo. Ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione i titolari del potere di nomina

dei singoli amministratori provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla ricezione delle dimissioni e le comunicano immediatamente all'AZIENDA e alla Direzione generale della Giunta regionale. In tal caso, i provvedimenti di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutivi. Nella pendenza del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di formale costituzione del collegio e fino a diversa comunicazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

6.5. Nel caso di inadempienza da parte dei titolari del potere di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'AZIENDA che dura in carica fino alla costituzione dell'ordinario Consiglio di Amministrazione e comunque non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo il periodo di proroga di quarantacinque giorni previsto dalla legge n. 444 del 1994.

6.6. Al Commissario spetta il compenso e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

I titolari del potere di nomina degli amministratori inadempienti sono responsabili dei danni derivati all'AZIENDA dalla loro condotta omissiva.

6.7. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione all'interessato, il quale ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Consigliere. La deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione ed è comunicata all'autorità cui compete la nomina e alla Direzione generale della Giunta Regionale.

6.8. La decadenza di un consigliere è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deve essere motivato anche con riferimento puntuale alle giustificazioni prodotte dal Consigliere.

6.9. La decadenza potrà avvenire, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi "6.7." e "6.8.", anche in ipotesi di indegnità del Consigliere, o quando questi compia attività contraria alle finalità dell'AZIENDA, o procuri discredito alla stessa.

6.10. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'autorità che ha disposto la nomina. Il provvedimento di revoca è immediatamente efficace ed è comunicato all'interessato, all'AZIENDA e alla Direzione generale della Giunta regionale.

6.11. Il componente deceduto, decaduto, revocato, dimissionario o altrimenti cessato dalla carica è surrogato dal soggetto titolare del potere di nomina, entro cinque giorni dalla comunicazione del Presidente dell'AZIENDA,

dei singoli amministratori provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla ricezione delle dimissioni e le comunicano immediatamente all'AZIENDA e alla Direzione generale della Giunta regionale. In tal caso, i provvedimenti di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutivi. Nella pendenza del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di formale costituzione del collegio e fino a diversa comunicazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

6.5. Nel caso di inadempienza da parte dei titolari del potere di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'AZIENDA che dura in carica fino alla costituzione dell'ordinario Consiglio di Amministrazione e comunque non più di un anno a decorrere dalla emissione del provvedimento di nomina, salvo il periodo di proroga di quarantacinque giorni previsto dalla legge n. 444 del 1994.

6.6. Al Commissario spetta il compenso e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.

I titolari del potere di nomina degli amministratori inadempienti sono responsabili dei danni derivati all'AZIENDA dalla loro condotta omissiva.

6.7. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione all'interessato, il quale ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Consigliere. La deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione ed è comunicata all'autorità cui compete la nomina e alla Direzione generale della Giunta Regionale.

6.8. La decadenza di un consigliere è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deve essere motivato anche con riferimento puntuale alle giustificazioni prodotte dal Consigliere.

6.9. La decadenza potrà avvenire, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi "6.7." e "6.8.", anche in ipotesi di indegnità del Consigliere, o quando questi compia attività contraria alle finalità dell'AZIENDA, o procuri discredito alla stessa.

6.10. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'autorità che ha disposto la nomina. Il provvedimento di revoca è immediatamente efficace ed è comunicato all'interessato, all'AZIENDA e alla Direzione generale della Giunta regionale.

6.11. Il componente deceduto, decaduto, revocato, dimissionario o altrimenti cessato dalla carica è surrogato dal soggetto titolare del potere di nomina, entro cinque giorni dalla comunicazione del Presidente dell'AZIENDA,

che deve avvenire il giorno successivo al verificarsi della causa di cessazione dalla carica. I componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.	che deve avvenire il giorno successivo al verificarsi della causa di cessazione dalla carica. I componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.
Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione - Funzioni 7.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi pluriennali ed annuali. 7.2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali, definisce gli obiettivi, le priorità e i programmi dell'AZIENDA, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 7.3. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: – l'elezione del Presidente; – l'elezione del Vice-Presidente; – la nomina del Direttore Generale; – la nomina del Collegio dei Revisori; – l'adozione dello Statuto e delle modificazioni statutarie, secondo le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013; – l'adozione del regolamento di organizzazione, di quello di contabilità, degli altri regolamenti interni e delle relative integrazioni e modificazioni; – l'adozione e l'approvazione dei bilanci e dei documenti contabili connessi, conformemente alle disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. 7.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle seguenti materie: – contrazione di mutui; – convenzioni; – acquisto ed alienazione di beni immobili (ove consentito da questo Statuto e dalla normativa vigente in materia), mobili, titoli e beni artistici, nonché costituzione, modifica o estinzione di diritti reali sugli stessi; – dotazione organica; – individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie ai dirigenti per il perseguimento dei fini istituzionali; – assegnazione degli incarichi dirigenziali nonché dei dirigenti ai vari Settori previa proposta formulata dal Presidente, sentito il Direttore Generale; – svolgimento di inchieste ed indagini; – nomina di rappresentanti dell'ENTE in organismi esterni; – definizione di incarichi di collaborazioni esterne; – individuazione di incarichi e di collaborazioni esterni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, anche relativamente all'utilizzo di contratto di lavoro flessibile; – assunzione di dirigenti con contratto a termine di diritto privato ed eventuale rinnovo di detto contratto; – valutazione dei risultati dei dirigenti avvalendosi anche di strumenti di controllo interno appositamente costituiti; – valutazione dei risultati del Direttore Generale. 7.5. Rientrano, inoltre, nella competenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le funzioni che, in base allo Statuto	Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione - Funzioni 7.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi pluriennali ed annuali. 7.2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali, definisce gli obiettivi, le priorità e i programmi dell'AZIENDA, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 7.3. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: – l'elezione del Presidente; – l'elezione del Vice-Presidente; – la nomina del Direttore Generale; – la nomina del Collegio dei Revisori; – l'adozione dello Statuto e delle modificazioni statutarie, secondo le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013; – l'adozione del regolamento di organizzazione, di quello di contabilità, degli altri regolamenti interni e delle relative integrazioni e modificazioni; – l'adozione e l'approvazione dei bilanci e dei documenti contabili connessi, conformemente alle disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. 7.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle seguenti materie: – contrazione di mutui; – convenzioni; – acquisto ed alienazione di beni immobili (ove consentito da questo Statuto e dalla normativa vigente in materia), mobili, titoli e beni artistici, nonché costituzione, modifica o estinzione di diritti reali sugli stessi; – dotazione organica; – individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie ai dirigenti per il perseguimento dei fini istituzionali; – assegnazione degli incarichi dirigenziali nonché dei dirigenti ai vari Settori previa proposta formulata dal Presidente, sentito il Direttore Generale; – svolgimento di inchieste ed indagini; – nomina di rappresentanti dell'ENTE in organismi esterni; – definizione di incarichi di collaborazioni esterne; – individuazione di incarichi e di collaborazioni esterni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, anche relativamente all'utilizzo di contratto di lavoro flessibile; – assunzione di dirigenti con contratto a termine di diritto privato ed eventuale rinnovo di detto contratto; – valutazione dei risultati dei dirigenti avvalendosi anche di strumenti di controllo interno appositamente costituiti; – valutazione dei risultati del Direttore Generale. 7.5. Rientrano, inoltre, nella competenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le funzioni che, in base allo Statuto

e/o al Regolamento di organizzazione, non siano riservate al Presidente, al Direttore Generale e ai dirigenti. 7.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Assistenza con funzioni di consulenza relativamente ai programmi annuali e pluriennali di competenza, previa adozione del relativo regolamento. Il Comitato è composto al massimo da 5 (cinque) esperti di specifica e documentata competenza nei settori in cui opera l'AZIENDA, cui può essere riconosciuto unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni di ufficio.	e/o al Regolamento di organizzazione, non siano riservate al Presidente, al Direttore Generale e ai dirigenti. 7.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Assistenza con funzioni di consulenza relativamente ai programmi annuali e pluriennali di competenza, previa adozione del relativo regolamento. Il Comitato è composto al massimo da 5 (cinque) esperti di specifica e documentata competenza nei settori in cui opera l'AZIENDA, cui può essere riconosciuto unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni di ufficio.
Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione - Funzionamento 8.1. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo sull'organo di amministrazione. In caso di inottemperanza, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni. 8.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richieda un consigliere, con istanza scritta e motivata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese, in adunanza straordinaria tutte le volte che si debba decidere su affari che non ammettono dilazione. 8.3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, e comunque con congruo anticipo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o a mezzo fax o anche, previo assenso dell'interessato, tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere stesso, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora stabilita per la seduta. 8.4. Il Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituito quando siano presenti almeno tre componenti su cinque, anche con modalità telematiche. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento nell'ordine: dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. 8.5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti ad eccezione delle deliberazioni di seguito indicate. 8.6. Le deliberazioni di modifica dello statuto, di approvazione del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità, quelle che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, le deliberazioni che dispongono l'alienazione e l'acquisto di beni immobili sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è assunta con le maggioranze previste dal successivo art. 9. 8.7. Le votazioni avvengono, normalmente, a voto palese e si effettuano per alzata di mano. Le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione esercita una facoltà	Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione - Funzionamento 8.1. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato alla Direzione generale della Giunta regionale ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo sull'organo di amministrazione. In caso di inottemperanza, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede, in via sostitutiva, previa diffida, la Direzione generale della Giunta regionale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni. 8.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richieda un consigliere, con istanza scritta e motivata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese, in adunanza straordinaria tutte le volte che si debba decidere su affari che non ammettono dilazione. 8.3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, e comunque con congruo anticipo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o a mezzo fax o anche, previo assenso dell'interessato, tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere stesso, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora stabilita per la seduta. 8.4. Il Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituito quando siano presenti almeno tre componenti su cinque, anche con modalità telematiche. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento nell'ordine: dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. 8.5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti ad eccezione delle deliberazioni di seguito indicate. 8.6. Le deliberazioni di modifica dello statuto, di approvazione del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità, quelle che dispongono il trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, le deliberazioni che dispongono l'alienazione e l'acquisto di beni immobili sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è assunta con le maggioranze previste dal successivo art. 9. 8.7. Le votazioni avvengono, normalmente, a voto palese e si effettuano per alzata di mano. Le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione esercita una facoltà

discrezionale concernente apprezzamento e valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto. 8.8. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione recano il parere del Direttore Generale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. Le deliberazioni che comportano spese a carico del bilancio o che hanno riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'AZIENDA recano anche il parere del Direttore in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. Se l'organo di amministrazione non intende conformarsi ai pareri resi dal Direttore deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 8.9. Di ogni seduta è redatto apposito verbale sottoscritto dal direttore verbalizzante e dal presidente della seduta. I componenti del Collegio dei revisori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione se la loro presenza è formalmente richiesta dal Presidente. 8.10. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'AZIENDA per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo specifiche disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. 8.11. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo. 8.12. La carica di consigliere è onorifica. Ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'AZIENDA spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Direttore dell'AZIENDA, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 8.13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado, interessi in conflitto con quelli dell'AZIENDA. Dell'avvenuto allontanamento dalla sala dell'adunanza è fatta menzione nel verbale.	discrezionale concernente apprezzamento e valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto. 8.8. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione recano il parere del Direttore Generale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. Le deliberazioni che comportano spese a carico del bilancio o che hanno riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'AZIENDA recano anche il parere del Direttore in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. Se l'organo di amministrazione non intende conformarsi ai pareri resi dal Direttore deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 8.9. Di ogni seduta è redatto apposito verbale sottoscritto dal direttore verbalizzante e dal presidente della seduta. I componenti del Collegio dei revisori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione se la loro presenza è formalmente richiesta dal Presidente. 8.10. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'AZIENDA per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo specifiche disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. 8.11. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo. 8.12. La carica di consigliere è onorifica. Ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'AZIENDA spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Direttore dell'AZIENDA, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 8.13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado, interessi in conflitto con quelli dell'AZIENDA. Dell'avvenuto allontanamento dalla sala dell'adunanza è fatta menzione nel verbale.
Articolo 9 - Il Presidente - Nomina e funzioni - Il Vice-Presidente 9.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'AZIENDA ed assicura con la sua opera l'unità di indirizzo dell'Amministrazione. 9.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, tra i componenti che abbiano adeguata esperienza non solo in materia di politiche sociali, ma anche in materia tecnico-amministrativa, quando nella prima votazione ha riportato il voto favorevole di almeno 4 (quattro) consiglieri su 5 (cinque). Dalla seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ossia il voto favorevole di 3 (tre) consiglieri su 5 (cinque). 9.3. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. 9.4. Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:	Articolo 9 - Il Presidente - Nomina e funzioni - Il Vice-Presidente 9.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'AZIENDA ed assicura con la sua opera l'unità di indirizzo dell'Amministrazione. 9.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, tra i componenti che abbiano adeguata esperienza non solo in materia di politiche sociali, ma anche in materia tecnico-amministrativa, quando nella prima votazione ha riportato il voto favorevole di almeno 4 (quattro) consiglieri su 5 (cinque). Dalla seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ossia il voto favorevole di 3 (tre) consiglieri su 5 (cinque). 9.3. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. 9.4. Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:

- rappresenta in giudizio l'AZIENDA previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; - convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno; - ha facoltà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte programmatiche utili al conseguimento dei fini istituzionali dell'AZIENDA; - in caso di necessità ed urgenza, provvede all'adozione di quegli atti riservati al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei quali non sia possibile la rituale convocazione; in questi casi, il provvedimento è presentato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, che deve tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni, a pena di inefficacia, dell'atto adottato; - indirizza e verifica il funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.	- rappresenta in giudizio l'AZIENDA previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; - convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno; - ha facoltà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte programmatiche utili al conseguimento dei fini istituzionali dell'AZIENDA; - in caso di necessità ed urgenza, provvede all'adozione di quegli atti riservati al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei quali non sia possibile la rituale convocazione; in questi casi, il provvedimento è presentato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, che deve tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni, a pena di inefficacia, dell'atto adottato; - indirizza e verifica il funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
9.5. La carica di Presidente e onorifica. Al Presidente che risiede fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legate dell'AZIENDA spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate. La liquidazione del rimborso delle spese a effettuata dal Direttore dell'AZIENDA, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 9.6. Il Vice-Presidente a eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno con le stesse modalità e maggioranze previste al precedente punto 9.2. per la nomina del Presidente. In caso di mancata nomina, di assenza, di impedimento, di dimissioni, di revoca, di decadenza o decesso del Presidente le funzioni alto stesso riservate sono esercitate dal Vice-Presidente.	9.5. La carica di Presidente e onorifica. Al Presidente che risiede fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legate dell'AZIENDA spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate. La liquidazione del rimborso delle spese a effettuata dal Direttore dell'AZIENDA, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 9.6. Il Vice-Presidente a eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno con le stesse modalità e maggioranze previste al precedente punto 9.2. per la nomina del Presidente. In caso di mancata nomina, di assenza, di impedimento, di dimissioni, di revoca, di decadenza o decesso del Presidente le funzioni alto stesso riservate sono esercitate dal Vice-Presidente.
Articolo 10 - Il Direttore generale 10.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica previa procedura comparativa e previa definizione dei criteri, con valutazione dei "curricula", con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale amministrativa e tecnica. 10.2. Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere eventualmente rinnovato. 10.3. Il Direttore Generale presta assistenza al Consiglio di Amministrazione, partecipando alle sedute dello stesso e rende i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di Amministrazione, nonché il visto attestante la copertura finanziaria. Il Direttore Generale è, inoltre, responsabile della tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lett. e), del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il medesimo Direttore Generale coordina l'attività dei Dirigenti ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'AZIENDA,	Articolo 10 - Il Direttore generale 10.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica previa procedura comparativa e previa definizione dei criteri, con valutazione dei "curricula", con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale amministrativa e tecnica. 10.2. Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere eventualmente rinnovato. 10.3. Il Direttore Generale presta assistenza al Consiglio di Amministrazione, partecipando alle sedute dello stesso e rende i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di Amministrazione, nonché il visto attestante la copertura finanziaria. Il Direttore Generale è, inoltre, responsabile della tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lett. e), del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il medesimo Direttore Generale coordina l'attività dei Dirigenti ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'AZIENDA,

includere le decisioni organizzative e del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali. Entro il 10 gennaio di ogni anno il Direttore relaziona al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere nel corso dell'anno precedente. 10.4. Il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di controllo interno, adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 10.5. Alla cessazione dell'incarico il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il resoconto in ordine ai rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento ai beni patrimoniali, al personale, allo stato dell'archivio e alla tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lett. e), del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. 10.6. Non possono essere nominati Direttore coloro che versano in una delle cause di inconfiribilità previste dalle norme e dai regolamenti regionali vigenti. L'accertamento della sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Direttore. La deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione.	includere le decisioni organizzative e del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali. Entro il 10 gennaio di ogni anno il Direttore relaziona al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere nel corso dell'anno precedente. 10.4. Il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di controllo interno, adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 10.5. Alla cessazione dell'incarico il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il resoconto in ordine ai rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento ai beni patrimoniali, al personale, allo stato dell'archivio e alla tenuta dei registri previsti dall'art. 16, comma 3, lett. e), del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. 10.6. Non possono essere nominati Direttore coloro che versano in una delle cause di inconfiribilità previste dalle norme e dai regolamenti regionali vigenti. L'accertamento della sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di decadenza, dichiara decaduto il Direttore. La deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione.
Articolo 11 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 11.1. La struttura dell'AZIENDA è articolata in due aree funzionali, quella Amministrativa e quella delle Politiche Sociali. A ciascuna area, in ragione della complessità, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale. 11.2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dai settori cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a loro attribuite. Essi esercitano i poteri loro assegnati con il Regolamento di Organizzazione, nell'ambito delle competenze e dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 11.3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'Azienda. 11.4. Fino alla istituzione del comparto autonomo di contrattazione di cui al comma precedente, il rapporto di	Articolo 11 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 11.1. La struttura dell'AZIENDA è articolata in tre settori funzionali: Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario; Settore Politiche Sociali; Settore Tecnico-Patrimonio, Sostenibilità e Transizione digitale. A ciascun settore, in ragione della complessità, può essere preposto un dirigente, previa l'attribuzione del relativo incarico e delle relative funzioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale. 11.2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dai settori cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a loro attribuite. Essi esercitano i poteri loro assegnati con il Regolamento di Organizzazione, nell'ambito delle competenze e dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 11.3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'Azienda.

lavoro del personale è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'istituzione trasformata. 11.5. Le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.	11.4. Fino alla istituzione del comparto autonomo di contrattazione di cui al comma precedente, il rapporto di lavoro del personale è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'istituzione trasformata. 11.5. Le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori 12.1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39 del 2010 per i quali non sussistono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge statale e da quelle regionali. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi di amministrazione dell'AZIENDA, il Direttore Generale dell'AZIENDA, coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, consigliere o Direttore Generale dell'AZIENDA nel triennio precedente alla nomina, i dirigenti e i dipendenti dell'AZIENDA nonché i dirigenti e i dipendenti della regione, degli enti locali nel cui ambito territoriale l'AZIENDA ha la sede legale o svolge le proprie attività, i dirigenti e i dipendenti delle forme associative dei Comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'AZIENDA ha la sede legale o svolge le attività, i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, del presidente, di uno dei consiglieri o del Direttore Generale dell'AZIENDA. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta o incarico assunto presso l'AZIENDA. 12.2. I Revisori durano in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera e non possono svolgere l'incarico per più di due volte. 12.3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 12.4. Ai Revisori spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti prefissati dalla normativa vigente. 12.5. Il Collegio dei Revisori assicura collaborazione al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ENTE. 12.6. L'attività del Collegio dei Revisori si estrinseca mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi. 12.7. In particolare, il Collegio esercita le seguenti funzioni: – relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio; – vigila sulla gestione contabile e finanziaria dell'AZIENDA; – relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio consuntivo; – attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili della gestione; – verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità; – effettua la verifica della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale.	Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori 12.1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39 del 2010 per i quali non sussistono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge statale e da quelle regionali. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi di amministrazione dell'AZIENDA, il Direttore Generale dell'AZIENDA, coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, consigliere o Direttore Generale dell'AZIENDA nel triennio precedente alla nomina, i dirigenti e i dipendenti dell'AZIENDA nonché i dirigenti e i dipendenti della regione, degli enti locali nel cui ambito territoriale l'AZIENDA ha la sede legale o svolge le proprie attività, i dirigenti e i dipendenti delle forme associative dei Comuni associati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'AZIENDA ha la sede legale o svolge le attività, i coniugi e i parenti in linea retta, ascendente o discendente, del presidente, di uno dei consiglieri o del Direttore Generale dell'AZIENDA. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta o incarico assunto presso l'AZIENDA. 12.2. I Revisori durano in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera e non possono svolgere l'incarico per più di due volte. 12.3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 12.4. Ai Revisori spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti prefissati dalla normativa vigente. 12.5. Il Collegio dei Revisori assicura collaborazione al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ENTE. 12.6. L'attività del Collegio dei Revisori si estrinseca mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi. 12.7. In particolare, il Collegio esercita le seguenti funzioni: – relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio; – vigila sulla gestione contabile e finanziaria dell'AZIENDA; – relaziona e rende il parere sulla proposta del bilancio consuntivo; – attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili della gestione; – verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità; – effettua la verifica della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale.

Le relazioni sulle proposte di bilancio sono redatte in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010. 12.8. Ai componenti del Collegio dei Revisori viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. I Revisori sono tenuti a partecipare alla seduta qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dell'organo di revisione contabile sono disciplinati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità.	Le relazioni sulle proposte di bilancio sono redatte in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010. 12.8. Ai componenti del Collegio dei Revisori viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. I Revisori sono tenuti a partecipare alla seduta qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dell'organo di revisione contabile sono disciplinati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità.
Articolo 13 - Contabilità 13.1. L'AZIENDA adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice ci-vile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 13.2. L'AZIENDA adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione corredato dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il bilancio consuntivo annuale corredato dal bilancio sociale in conformità alle norme del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013 e alle norme in materia di contabilità degli enti pubblici. 13.3. L'AZIENDA ha l'obbligo di rendere pubblici annualmente i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. 13.4. Entro centoventi giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di contabilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in osservanza dei principi contabili previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013. Il Presidente dell'AZIENDA comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione Generale della Giunta Regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42 del regolamento regionale suindicato. Il regolamento di contabilità acquista efficacia e produce gli effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 13.5. L'AZIENDA destina le entrate derivanti dalle rendite del patrimonio e da eventuali trasferimenti di enti pubblici o privati al potenziamento delle attività istituzionali e alla conservazione del patrimonio.	Articolo 13 - Contabilità 13.1. L'AZIENDA adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione ai principi del codice ci-vile e ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 13.2. L'AZIENDA adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione corredato dal piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il bilancio consuntivo annuale corredato dal bilancio sociale in conformità alle norme del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013 e alle norme in materia di contabilità degli enti pubblici. 13.3. L'AZIENDA ha l'obbligo di rendere pubblici annualmente i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. 13.4. Entro centoventi giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di contabilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in osservanza dei principi contabili previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013. Il Presidente dell'AZIENDA comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione del regolamento alla Direzione Generale della Giunta Regionale ai fini del computo del termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42 del regolamento regionale suindicato. Il regolamento di contabilità acquista efficacia e produce gli effetti ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 13.5. L'AZIENDA destina le entrate derivanti dalle rendite del patrimonio e da eventuali trasferimenti di enti pubblici o privati al potenziamento delle attività istituzionali e alla conservazione del patrimonio.
Articolo 14 - Bilancio di previsione 14.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 14.2. Il bilancio economico di previsione pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale, unitamente a tutta la documentazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013, sono predisposti dal Direttore Generale entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 14.3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo ed include lo stato del patrimonio e il conto economico preventivo redatti secondo le disposizioni del codice civile e in conformità al regolamento regionale.	Articolo 14 - Bilancio di previsione 14.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 14.2. Il bilancio economico di previsione pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale, unitamente a tutta la documentazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 2013, sono predisposti dal Direttore Generale entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 14.3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo ed include lo stato del patrimonio e il conto economico preventivo redatti secondo le disposizioni del codice civile e in conformità al regolamento regionale.

14.4. Il bilancio di previsione reca le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato. 14.5. E' vietata la gestione di entrate e di spese non iscritte in bilancio. 14.6. Eventuali variazioni al bilancio sono deliberate non oltre il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno. 14.7. I bilanci di previsione pluriennali e annuali sono soggetti al controllo della Regione Campania ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.	14.4. Il bilancio di previsione reca le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato. 14.5. E' vietata la gestione di entrate e di spese non iscritte in bilancio. 14.6. Eventuali variazioni al bilancio sono deliberate non oltre il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno. 14.7. I bilanci di previsione pluriennali e annuali sono soggetti al controllo della Regione Campania ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.
Articolo 15 - Bilancio consuntivo 15.1. Il bilancio consuntivo annuale dimostra i risultati della gestione e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'AZIENDA e il risultato economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione. 15.2. Il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, predisposto dal direttore generale entro il 20 (venti) marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione contenente le variazioni da apportare al registro dell'inventario e dal bilancio sociale in ordine al perseguimento degli scopi statuari e ai risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti. Il bilancio consuntivo recante la relazione dell'organo di revisione contabile, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno. 15.3. In caso di perdite di esercizio la relazione sull'andamento della gestione di cui al precedente comma "15.2." deve indicare le cause che le hanno determinate e le modalità ed i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione Campania esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 42 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'AZIENDA ha il compito di riportare in pareggio il bilancio ovvero di procedere alla fusione con altre aziende o alla estinzione. L'eventuale risultato positivo dell'esercizio finanziario è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti oppure accantonato a riserva e destinato al potenziamento delle attività istituzionali, alla riduzione dei costi delle prestazioni e alla conservazione del patrimonio. 15.4. Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Regione Campania ai sensi dell'art. 41 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il bilancio sociale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013, è messo a disposizione dei cittadini e degli interlocutori dell'AZIENDA anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, la distribuzione presso gli sportelli dell'AZIENDA, l'invio diretto.	Articolo 15 - Bilancio consuntivo 15.1. Il bilancio consuntivo annuale dimostra i risultati della gestione e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'AZIENDA e il risultato economico dell'esercizio finanziario rispetto a quanto previsto nel bilancio annuale di previsione. 15.2. Il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, predisposto dal direttore generale entro il 20 (venti) marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione contenente le variazioni da apportare al registro dell'inventario e dal bilancio sociale in ordine al perseguimento degli scopi statuari e ai risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti. Il bilancio consuntivo recante la relazione dell'organo di revisione contabile, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno. 15.3. In caso di perdite di esercizio la relazione sull'andamento della gestione di cui al precedente comma "15.2." deve indicare le cause che le hanno determinate e le modalità ed i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione Campania esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 42 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'AZIENDA ha il compito di riportare in pareggio il bilancio ovvero di procedere alla fusione con altre aziende o alla estinzione. L'eventuale risultato positivo dell'esercizio finanziario è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti oppure accantonato a riserva e destinato al potenziamento delle attività istituzionali, alla riduzione dei costi delle prestazioni e alla conservazione del patrimonio. 15.4. Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Regione Campania ai sensi dell'art. 41 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013. Il bilancio sociale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013, è messo a disposizione dei cittadini e degli interlocutori dell'AZIENDA anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, la distribuzione presso gli sportelli dell'AZIENDA, l'invio diretto.
Articolo 16 - Controlli interni 16.1. L'AZIENDA, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché di quelli di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dell'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti, nonché del conseguimento degli obiettivi.	Articolo 16 - Controlli interni 16.1. L'AZIENDA, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché di quelli di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dell'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti, nonché del conseguimento degli obiettivi.

Articolo 17 — Carta dei servizi 17.1. Il Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, adotta la carta dei servizi in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. q), della legge della Regione Campania 23 ottobre 2007, n. 11. 17.2. La carta dei servizi a trasmessa, a cura del Presidente, entro dieci giorni dall'adozione, alle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 nel cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività. 17.3. L'adozione della carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini della partecipazione alla gestione e all'offerta dei servizi sociali.	Articolo 17 — Carta dei servizi 17.1. Il Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, adotta la carta dei servizi in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. q), della legge della Regione Campania 23 ottobre 2007, n. 11. 17.2. La carta dei servizi a trasmessa, a cura del Presidente, entro dieci giorni dall'adozione, alle forme associative dei comuni associati ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 nel cui ambito territoriale l'azienda svolge le attività. 17.3. L'adozione della carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini della partecipazione alla gestione e all'offerta dei servizi sociali.
Articolo 18 - Modificazioni dello Statuto 18.1. Le modifiche a questo Statuto sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento regionale n. 2 del 2013. Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'AZIENDA per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione. Le modifiche statutarie che dispongono la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse, a cura del legale rappresentante dell'AZIENDA, alle forme associative dei comuni associati ai sensi della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'AZIENDA svolge le attività ai fini dell'acquisizione del competente parere. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.	Articolo 18 - Modificazioni dello Statuto 18.1. Le modifiche a questo Statuto sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sono approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento regionale n. 2 del 2013. Le modifiche statutarie approvate dalla Direzione generale della Giunta regionale sono pubblicate all'albo dell'AZIENDA per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore a decorrere dalla emissione del provvedimento regionale di approvazione. Le modifiche statutarie che dispongono la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse, a cura del legale rappresentante dell'AZIENDA, alle forme associative dei comuni associati ai sensi della L.R. n. 11 del 2007 nel cui ambito territoriale l'AZIENDA svolge le attività ai fini dell'acquisizione del competente parere. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.
Articolo 19 — Estinzione 19.1. L'estinzione dell'AZIENDA a disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili così come previsto dall'art. 39 Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.	Articolo 19 — Estinzione 19.1. L'estinzione dell'AZIENDA a disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili così come previsto dall'art. 39 Regolamento della Regione Campania n. 2 del 22 febbraio 2013.
Articolo 20 — Rinvio 20.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, ci si rifà al regolamento interno e alla normativa nazionale e regionale in quanto compatibile.	Articolo 20 — Rinvio 20.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, ci si rifà al regolamento interno e alla normativa nazionale e regionale in quanto compatibile.